



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA

IL PRESIDENTE F.F.

RITENUTA la necessità di assicurare ai Giudici tributari un'adeguata conoscenza delle controversie loro sottoposte indipendentemente dalla possibilità di consultazione del fascicolo d'ufficio, spesso difficoltosa specie per i Residenti fuori sede;

RITENUTO che al processo tributario possono applicarsi, con i necessari adattamenti, le disposizioni di cui agli artt. 168 cpc. E 73 e 111 disp. att. cpc.;

RITENUTO che rientra nel potere del capo dell'Ufficio regolarmente gli aspetti meramente esecutivi della disciplina del processo e nel caso porre a carico delle parti la produzione di copie degli atti inseriti nei rispettivi fascicoli;

RITENUTO pertanto che le Parti debbono essere onorate – nell'atto del deposito dei rispettivi fascicoli – dell'allegazione di tre copie (in carta libera) di ciascun scritto, dell'atto impositivo impugnativo, delle eventuali memorie e repliche da ciascuna presentate;

RICHIAMATO l'analogo e vigente decreto n. 19 del 18/19 marzo 1998 della Prima Presidenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia;

CONSIDERATO che, così come si è verificato, che un fascicolo possa essere smarrito con conseguenti difficoltà per la ricostituzione;

P.Q.M.

Dispone che con decorrenza dal 1° novembre 2016 ciascuna delle parti provveda ad allegare tre copie in carta libera:

- a) Degli atti in premessa all'atto della costituzione e del deposito del proprio fascicolo;
- b) Delle eventuali memorie e repliche all'atto del deposito.

Si comunichi alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo dell'Ufficio e c/o ognuna delle Segreterie di sezione, nonché per la trasmissione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e agli Ordini professionali.

Catania, 3 ottobre 2016

**Il Presidente f.f.
Mario Muscarà**

Depositato in Segreteria
Il Direttore
Massimiliano Cantalupo

Massimiliano Cantalupo

Mario Muscarà